



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE DI LECCE

III Sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giancarlo Maggiore, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al N. R.G. 449/2022 promosso da:

L.  A M. , rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo Sances, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce, alla Via Ada Cudazzo n.12, giusta mandato in atti;

Attrice

CONTRO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Lecce, alla Via Rubichi n. 23, giusta mandato in atti;

Convenuto

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, non costituita in giudizio;

Convenuta contumace

Avente ad oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, I comma, c.p.c.

Introitata all'udienza del 16.5.2024

Conclusioni: quelle presentate per l'udienza del 16.5.2024



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 19.1.2022, M. / L. / conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione all'intimazione n.0592019' / , con la quale le era stato richiesto il pagamento di € 107.971,50, in forza della cartella esattoriale n.0592007C / , notificata in data 3.05.2007, credito traente origine dalla revoca di un'agevolazione relativa ad un finanziamento concessole da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

A fondamento dell'opposizione, l'attrice deduceva: A) la prescrizione quinquennale delle somme pretese per assenza di notifica di successivi atti interruttivi, essendo l'intimazione di pagamento n.0592019' / pervenuta ad oltre 14 anni di distanza dalla notifica della cartella esattoriale n.0592007' / , B) la mancata debenza in merito alle somme richieste, l'assenza tanto di motivazione degli atti quanto del confronto preventivo con il contribuente.

Pertanto, l'attrice instaurava il presente giudizio chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.0592019' / e della sottostante cartella esattoriale n.0592007' / ; in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità tanto dell'intimazione di pagamento quanto della cartella medesima, oltre che la non debenza delle pretese e la prescrizione delle stesse, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva nel giudizio Ministero dello Sviluppo Economico, evidenziando, quanto alla dedotta prescrizione delle somme pretese, come nei casi di recupero coattivo di crediti derivanti dall'indebita erogazione di incentivi statali il termine prescrizione fosse quello ordinario decennale e come il diritto dell'amministrazione al recupero delle somme dovute fosse sorto esclusivamente nel momento in cui il Ministero aveva adottato il decreto di revoca del 13.1.2005, con la conseguenza che sia l'iscrizione a ruolo da parte dell'amministrazione che la successiva notifica della cartella di pagamento erano avvenute nel pieno rispetto del suddetto termine.

Deduceva altresì di aver verificato, mediante interrogazione del portale di ADER, la sussistenza di una serie di procedure esecutive a carico della / idonee ad interrompere il corso della prescrizione.

Con riferimento, invece, all'asserita non debenza delle somme richieste, il Ministero sottolineava come tanto la cartella di pagamento impugnata quanto la successiva intimazione di pagamento fossero immuni dai vizi prospettati da controparte, stante la chiara indicazione nel dettaglio del debito sia della somma per sorte capitale che di quella per interessi.

Concludeva, quindi, chiedendo rigettarsi tanto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.0592019' / e della sottostante cartella esattoriale



n.0592007C / quanto l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna di controparte alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio.

Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva, invece, contumace.

Con ordinanza del 7.10.2022 questo Giudice sospendeva l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata, ponendo le spese al definitivo.

Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, all'udienza del 15.9.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.5.2024, quando il Giudice la tratteneva per la decisione concedendo i termini *ex art.* 190 c.p.c..

L'opposizione è fondata.

Deve infatti rilevarsi come sia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente: invero, a fronte della notificazione della cartella esattoriale n.0592007C /) avvenuta in data 3.5.2007, la successiva intimazione di pagamento n.0592019' / risulta essere stata notificata solo il 23.11.2021, a distanza di oltre quattordici anni.

Sul punto, appaiono prive di pregio le difese svolte dal Ministero opposto, che ha dedotto, da un lato, l'applicabilità dell'ordinario termine prescrizionale decennale alle fattispecie di recupero coattivo di crediti derivanti dall'indebita erogazione di incentivi statali e, dall'altro, la sussistenza di diverse procedure esecutive, idonee ad interrompere il corso della prescrizione, a carico di L / e M / .

Quanto al primo aspetto, è agevole rilevare come anche a voler aderire alla tesi di parte opposta, non muterebbero le conclusioni cui si è giunti, posto che tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento è trascorso un termine ben superiore ai dieci anni.

Con riferimento, invece, alla dedotta sussistenza di procedure esecutive a carico dell'odierna opponente, la documentazione prodotta dal Ministero dello Sviluppo Economico riportante ipotetici riferimenti a procedure esecutive azionate nei confronti della M: / senza alcun preciso riferimento (cfr. all. n. 12 alla comparsa di costituzione e risposta) non pare in alcun modo idonea e sufficiente a dimostrare l'avvenuta interruzione del corso della prescrizione, rendendosi a tal fine indispensabile l'intervento dell'Agente della Riscossione, il quale, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.

L'accoglimento del motivo di opposizione relativo al decorso del termine prescrizionale rende ultroneo l'esame degli ulteriori argomenti addotti dall'opponente a sostegno della propria domanda.

Accolta per tutte le evidenziate ragioni la domanda di M / L / Ministero dello Sviluppo Economico va chiamato a rifondere in favore dell'Avv. Matteo Sances, dichiaratosi antistatario di M: / L / , le spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi sulla scorta dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 in prossimità dei minimi dei parametri previsti per i giudizi ordinari innanzi al



Tribunale di valore fino a € 260.000,00 e per le fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda suindicata, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto all'esazione relativo all'intimazione di pagamento n.0592019' _____ notificata il 23.11.2021.
- 2) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 4.217,00, oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Matteo Sances, dichiaratosi antistatario.

Lecce, 4.8.2024

Il giudice

Dott. Giancarlo Maggiore





TRIBUNALE DI LECCE
CONTENZIOSO CIVILE

Il sottoscritto Cancelliere

vista l'istanza dell'Avv. Matteo Sances

visto l'art. 124 in combinato disposto con l'art. 326 c.p.c.

applicabile nel caso di sentenza notificata;

CERTIFICA

che, avverso la sentenza n.

2759/2024

pubblicata il 09.08.2024

emessa nel procedimento n.

449/2022

promosso da

L

nei confronti di

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO + altri

non è stato proposto, nei termini di legge, appello,

regolamento di competenza, ricorso per cassazione o revocazione.

La stessa è divenuta, pertanto, cosa giudicata formale.

Riscossi €3,92.

Lecce, 24.09.2024

Il Cancelliere
dr.ssa Alessandra Degli Atti